

## XLVII.

## TORNATA DELL'8 GIUGNO 1874

Presidenza TORRE ARSA.

**SOMMARIO** — *Sunto di petizione — Omaggio — Congedi — Parole del Senatore Musio sul progetto per un nuovo Codice penale cui risponde il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Discussione del progetto di legge sull'obbligo ai Comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà — Avvertenza del Senatore Sineo sull'articolo 1. cui risponde il Senatore Beretta, Relatore — Replica del Senatore Sineo, cui rispondono il Senatore Torelli ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dell'articolo 1. e di tutti i successivi articoli — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1. estensione ai Comuni dell' Umbria della facoltà del rateale pagamento del loro debito per arretrato della tassa detta dei 350,000 scudi; 2. Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; 3. Maggiori spese ai residui 1873 e retro iscritti sul Bilancio 1874; 4. Maggiori spese per soddisfare le varie imprese di escavazione dei porti del Regno dei lavori eseguiti a tutto il 1873; 5. Variazioni nel ripartimento fissato con leggi speciali circa stanziamenti annuali di spese straordinarie militari — Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge approvati — Approvazione per articoli del progetto di legge: 1. Risoluzione della convenzione 9 maggio 1867 approvata con Regio Decreto del 10 stesso mese ed anno, relativa alla concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla, alla Provincia di Reggio Emilia; 2. Tassa sui contratti di Borsa — Discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 14 della legge 11 agosto 1870 col quale furono assegnati alla Provincia 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati — Considerazioni dei Senatori De Gori Sineo, Cambray-Digny — Schiarimenti forniti dal Senatore Gadda e dal Ministro delle Finanze — Considerazioni e istanze del Senatore Pepoli G., Relatore, cui risponde il Ministro — Approvazione degli articoli dall'1 al 5 — Parole del Relatore sopra una petizione di Venezia, circa l'articolo 6. — Approvazione degli articoli 6 e 7. — Dichiarazione del Senatore Chiesi all'art. 8. — Osservazioni del Senatore Sineo cui risponde il Senatore Gadda — Replica dei Senatori Sineo e Chiesi — Approvazione degli art. dall'8 al 13, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per la estensione alle Provincie Venete e di Mantova della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazioni del Senatore Maggiorani all'art. 3. a cui risponde il Senatore Torelli — Approvazione dell'articolo 3 e dei seguenti articoli 4, 5 e 6 ultimo del progetto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e successivamente intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ed i Ministri di Grazia e Giu-

stizia, dell'Interno, dei Lavori Pubblici e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, MANZONI dà lettura del seguente sunto di petizione.

«N. 34. La Giunta Municipale di Venezia, fa istanza perchè nell'occasione in cui si approva il progetto di legge che avoca allo Stato i 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati, non s'impingano almeno limitazioni ulteriori allo impiego dei mezzi più opportuni a svolgere e mantenere la vita comunale.»

Fanno omaggio al Senato :

Il Senatore conte Correale, del 2. volume della sua opera *Religione e Civiltà*;

Il Cavalier Sansonetti prof. Vico, dello studio intitolato: *Una o due Camere*.

La Legazione della Repubblica Orientale dell'Uruguay, dell'opera di Adolfo Vaillant, intitolata: *La République Orientale de l'Uruguay à l'Exposition de Vienne*;

Il Municipio di Bologna, del *Regolamento per il V. Congresso e Concorso Ginnastico Italiano*;

Il Ministero delle Finanze, dell' *Annuario pel 1874*;

I Prefetti di Alessandria e di Chieti degli *Atti di quei Consigli Provinciali del 1873*.

Domandano un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia, i Senatori Araldi-Erizzo e Belgioioso, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Musio.

Senatore MUSIO. Signori Senatori. L'onorevole signor Guardasigilli, che duolmi non vedere qui, con santo amore di patria e di giustizia vi ha testè presentato il progetto di un nuovo unico Codice penale, che il paese sospira da tanti anni.

Per farne gli studii, il Senato con pari amore di giustizia e di patria, ha subito delegato alla Presidenza la nomina di una Commissione straordinaria di undici membri, ultimo dei quali sono io.

La Commissione, animata dagli stessi spiriti, ha dato alacramente mano all'opera, ed io in suo nome, come suo Presidente, ho l'onore di annunziarvi che questi studii sono finiti.

A giorni la Relazione sarà data alle stampe, e il Senato potrà risolutamente lungo le ferie farne l'oggetto delle sapienti e profonde sue meditazioni.

La Commissione si lusinga che non ad alcun altro titolo, ma a quello modestissimo del suo grande buon volere, abbia potuto corrispondere alla fiducia, onde è stata onorata: e si lusinga pure, che l'annunzio di aver finito i suoi studi sarà gradito non solo dal Senato, ma dall'intero paese, a buon dritto impaziente di una troppo grave dissonanza di leggi, che mentre una era per tutte e non poteva essere duplice la legge morale, mentre una era per tutti la legge politica, l'amministrativa, e la civile, faceva sì che non una ma duplice anzi triplice, fosse la legge punitiva.

Quindi, se il Senato potrà iniziare i suoi lavori autunnali colla discussione di questo Codice, e colla solita sua sollecitudine finirla presto, acquisterà nuove benemerenzze verso il paese, ed aggiungerà una bella e splendida pagina ai gloriosi suoi fasti.

PRESIDENTE. A nome del Senato ringrazio l'onorevole Presidente della Commissione per l'esame da essa fatto del nuovo Codice penale e della sollecitudine colla quale ha portato a compimento un lavoro di tanta importanza.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi associo all'onorevole signor Presidente del Senato, e in assenza del mio collega Ministro di Grazia e Giustizia, io ringrazio la Commissione e il suo egregio Presidente anche a nome del Governo per la solerzia che ha posto nello studio di un argomento che interessa infinitamente il paese nostro per le ragioni che ha così eloquentemente esposte l'on. Senatore Musio.

**Discussione del progetto di legge per l'obbligo ai comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.**

(V. *Atti del Senato*, N. 9.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per l'obbligo ai comuni di rimboschire od alienare i beni incolti di loro proprietà.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno dimandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1° :

Art. 1.

I beni incolti dei Comuni, che sono patrimoniali o divenissero tali, devono essere ridotti a coltura, e in quanto cadano sotto le discipline della legge forestale, alla coltura a bosco. Se dentro cinque anni dalla pubblicazione della presente legge i Comuni non adempiano a questa condizione, i beni incolti dei Comuni devono essere alienati o dati in enfiteusi, coll'obbligo del rimboschimento per quelli soggetti alla legge forestale.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. L'articolo che vi è proposto, Signori Senatori, vuole che i beni incolti dei Comuni debbano esser ridotti a coltura: suppone quindi l'articolo che tutti i beni dei Comuni sieno suscettibili di coltura.

Abbiamo per contro dei Comuni che posseggono beni che non ne sono suscettibili: tali sono principalmente nel Continente, i Comuni delle alte Alpi, e le cime degli Appennini; nelle isole ancora di Sardegna e di Sicilia esistono vastissime estensioni di terre, nelle quali la coltura è impossibile.

Domanderei all'Ufficio Centrale se non credesse di ammettere qualche modificazione a questo articolo, onde evitare qualunque questione che possa sorgere.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERETTA, *Relatore*. Veramente fa senso che il Senatore Sineo venga oggi a fare questa interpellanza, a richiedere questa dichiarazione alla Commissione del Senato.

Questa legge quale è ritornata al Senato è nei precisi termini in quanto all'articolo 1, in cui era già stata dal Senato adottata. Non vi fu fatta dalla Camera, se non la variante del termine che era prescritto nell'articolo di legge votato dal Senato che i beni di cui si tratta dovessero essere ridotti a coltura entro tre anni. La Camera non fece che variare questo termine portandolo a cinque anni, ma in nulla eccepì alle massime stabilite in questo articolo stesso.

Ad ogni modo però pare alla Commissione che all'articolo 3 vi sia a quest'oggetto nella latitudine accordata al Ministero di poter prorogare questo termine di cinque anni anche ad un'epoca indefinita, una tal quale garanzia da

poter soddisfare pienamente l'onorevole Sineo e da sgombrare, a mio credere, ogni suo dubbio riguardo a quei pascoli naturali di cui egli ha parlato.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Non posso accettare quella specie di rimprovero, per quanto sia espresso in modo cortese, che mi fa l'onorevole Relatore.

Per quanta sia la diligenza di cui mi danno esempio in questo alto Consesso i miei riveriti Colleghi e maestri, accade tuttavia che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possono mai tutti intervenire alle deliberazioni del Senato.

Sicuramente, se io fossi intervenuto alle sedute nelle quali si è approvato questo articolo, sia in quest'Aula, sia negli Uffici, avrei fatta allora l'osservazione che oggi mi sono permesso di sottoporre alla saviezza del Senato. Non occorre dunque di vedere se la mia osservazione si potesse fare prima d'oggi, bensì se sia o no sussistente.

Si sa che l'arte di fare le leggi è un'arte difficile assai, e che molte volte, con tutta la buona volontà di uomini eminenti, si sono fatte cattive leggi. Non è dunque mai soverchio lo emettere osservazioni che tendano a migliorarle.

Se veramente s'impone ai Comuni una cosa impossibile, mi pare che sia grave l'obiezione; la legge perderebbe il suo decoro e darebbe luogo a contrasti che debbono evitarsi.

Non basta, secondo me, la facoltà data al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio di prorogare i termini indicati dall'articolo primo, perchè qui non si tratta di prorogare cosa alcuna. Infatti, come fare a prorogare la coltura di luoghi che sono di per se stessi naturalmente incoltivabili?

Forse si potrebbe, con una dichiarazione bastantemente autorevole, riconoscere l'inapplicabilità di questo articolo là dove le condizioni fisiche dei luoghi ne impediscono l'applicazione.

Accetterei più volentieri questo disimpegno, anzichè autorizzare il Ministero indefinitamente a prorogare ciò che di sua natura non è prorogabile.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore. TORELLI. L'onorevole Senatore Sineo chiede se si potranno obbligare i comuni che posseggono pascoli alpini a venderli, mentre pure sono incolti, ma non per causa dell'uomo. Per verità egli stesso ha già risposto dicendo che ad una cosa impossibile nessuno si può obbligare. Osservo che nè lo spirito nè la lettera se anche può sembrar dubbia, può colpire quella classe di beni.

Che cosa mi proposi io in origine e poi il Parlamento in seguito, rapporto a questa legge? Di far cessare il gravissimo inconveniente di aversi una massa di beni incolti che sono suscettibili di cultura. O coltivate voi stessi o vendete perchè si coltivi. Ma se questi beni, come è il caso de' pascoli alpini, non possono venir coltivati perchè nulla produce madre natura a quelle altezze superiori alla vegetazione arborea, come si farà a coltivarli? Essi rimarranno sempre come sono e quindi non potendo venir coltivati, non sono fra gli enti compresi nella presente legge.

Questo concetto era ancora più chiaramente espresso nel primo progetto ch'ebbi l'onore di presentare, quando si diceva che si dovevano vendere i beni incolti dei comuni *suscettibili di vegetazione arborea*, perchè allora lo scopo principale era il rimboschimento. Il Senato stesso, e poi la Camera, estesero l'idea, la applicarono a tutti i beni incolti perchè si coltivassero. Evidentemente la possibilità di tal miglioramento conviene che siavi sempre; questo è lo scopo della legge. Spero che queste dichiarazioni tranquillizzeranno l'onorevole Senatore Sineo.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ho chiesto la parola per aggiungere solo una semplice dichiarazione a quelle fatte dagli onorevoli Senatori Beretta e Torelli. È evidente, e non vi era bisogno di dirlo, che l'obbligo di coltivare i beni incolti è subordinato alla suscettività di coltura dei terreni stessi, sia boschiva sia altra coltura.

In quanto all'obbligo dell'alienazione di questi beni, il principio ne era già scritto nell'articolo 114 della legge comunale e provinciale che vige in Italia da parecchi anni: il far diventare caso per caso obbligatoria l'alienazione era dato alle deputazioni provinciali; e l'espe-

rienza ha dimostrato che lasciando questa facoltà alle determinazioni delle deputazioni provinciali, il principio della alienabilità riusciva lettera morta.

Quanto ad altre preoccupazioni dell'onorevole Sineo, che per rispetto alle condizioni di taluni comuni non sono per certo senza gravità, lo pregherei a volere ravvicinare l'articolo 1 coll'articolo 3, e metterli a raffronto. L'articolo 3 quale era stato votato dal Senato e portato innanzi alla Camera dei Deputati diceva, che il Governo poteva prorogare, senza dire per qual termine, l'obbligo dell'articolo 1 per quei terreni in cui la cosa fosse creduta necessaria, e notisi bene, necessaria per le condizioni della popolazione. Pertanto l'articolo accennava a una causa sola, quella della popolazione e accennava ad uno stato di cose grave ed ineluttabile come è la necessità. Quest'articolo torna a noi dalla Camera dei Deputati, modificato nel senso, che invece di limitar la causa delle eccezioni alle condizioni della popolazione, ammette condizioni speciali; quindi non soltanto le condizioni demografiche, ma anche le condizioni economiche, e le condizioni fisiche.

Finalmente in luogo della necessità che implica qualche cosa di assoluto e di estremo, l'articolo concede che sia accordata la proroga, quando l'accordarla sia utile; ognuno vede quanta maggiore larghezza ed elasticità sia nella nuova forma.

Dichiarato questo, per calmare le apprensioni dell'onorevole Senatore Sineo, debbo aggiungere che il Governo però crede che la facoltà di proroga di temporanea esenzione datagli dalla presente legge, la quale è d'iniziativa parlamentare, non debba essere interpretata ed applicata troppo largamente; affinchè il fine della legge stessa non sia in tutto o in gran parte perduto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo 1. per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Il Comitato forestale nelle provincie ove siavi, o altrimenti una Commissione presieduta dal Prefetto della provincia, e composta dell'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, di un ingegnere nominato tra gli stipen-

diati dello Stato, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e di due persone elette dal Consiglio provinciale, procederà, sentiti i Consigli comunali, alla compilazione degli elenchi dei beni incolti, soggetti alla presente legge. Quando tra il voto del Consiglio comunale e del Comitato forestale o della Commissione siavi dissenso, sarà rimessa la decisione al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvederà sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato.)

Art. 3.

Potrà dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio prorogarsi il termine come sopra prefisso per terreni a pascolo naturale, quando condizioni speciali lo rendano utile.

(Approvato.)

Art. 4.

Trascorsi i cinque anni, e non adempiuta dai comuni la prescrizione di legge, le deputazioni provinciali procederanno nei modi di legge all'alienazione od all'enfiteusi a profitto del comune.

(Approvato.)

Art. 5.

Un regolamento approvato con Decreto Reale stabilirà i termini per la compilazione e notificazione degli elenchi, ed i termini e la procedura per i reclami, come pure per le eccezioni.

(Approvato.)

La legge sarà votata a squittinio segreto.

**Discussione di vari progetti di legge.**

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'estensione ai Comuni dell'Umbria della facoltà del rateale pagamento del loro debito per arretrati della tassa detta dei 350,000 scudi.

Si dà lettura del progetto.

(V. *infra* e *Atti del Senato*, N. 59.)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1:

Art. 1.

Quei Comuni dell'Umbria, che abbiano già pagato un ventesimo del loro debito accertato al 31 luglio 1872, per gli arretrati della tassa

dei 350,000 scudi, stabilita coll'Editto Pontificio 7 ottobre 1854, o che si prestino a soddisfarlo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, pagheranno il restante loro debito in altre 19 rate annuali consecutive ed uguali, senza interessi, la prima delle quali nel 1875.

Nessuno domandando la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

I Comuni potranno anticipare il saldo del loro debito verso lo Stato, con uno sconto in ragione del 6 0/10.

(Approvato.)

La legge sarà votata a squittinio segreto.

Si passa alla discussione del progetto di legge riflettente l'approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

(V. *Atti del Senato*, N. 60.)

Il progetto non consta che di un articolo unico.

Se ne dà lettura:

Articolo unico.

Sono approvati i seguenti contratti stipulati per causa di pubblica utilità dall'amministrazione demaniale dello Stato:

1. di vendita alla provincia di Lucca di due appezzamenti di terreno in Viareggio pel prezzo di lire 10,945 80 come da istrumento nei rogiti Biagi Pietro dei 7 aprile 1873;

2. di vendita alla società del Tiro a segno provinciale in Treviso di una zona di terreno, pel prezzo di lire 591 22, come da istrumento nei rogiti Tessari dottore Tito dei 12 maggio 1873;

3. di vendita alla Camera di commercio di Livorno del piano terreno del fabbricato già ad uso di dogana di terza, pel prezzo di lire 40,000, come da istrumento nei rogiti Salvestri Giulio dei 20 maggio 1873;

4. di vendita al comune di Cagliari del diruto fabbricato del polverificio, pel prezzo di lire 5000, come da istrumento nei rogiti Ara Efsio dei 21 maggio 1873;

5. di vendita alla provincia di Cuneo del palazzo prefettizio, pel prezzo di lire 43,000, come da istrumento nei rogiti Bramardi Maurizio dei 21 giugno 1873;

6. di vendita al comune di Brescello del fabbricato già caserma di San Benedetto, pel prezzo di lire 17,000, come da istrumento nei rogiti Zatti dottore Luigi dei 28 giugno 1873;

7. di vendita al comune di Cividale dell'ex-convento di Santa Chiara, pel prezzo di lire 30,787 05, come da istrumento nei rogiti Someda dottore Giacomo dei 3 luglio 1873;

8. di vendita al Comune di Chivasso di una casa destinata a carcere mandamentale, pel prezzo di lire 4000, come da privato atto contrattuale dei 22 settembre 1873;

9. di vendita al Comune di Perugia della parte dell'antico palazzo detto del *Popolo* in quella città, di ragione demaniale, pel prezzo di lire 70,000, come da atto convenzionale dei 15 ottobre 1873;

10. di vendita alla Provincia di Firenze del palazzo Riccardi, per il prezzo di lire 500,000, come da istrumento nei rogiti Toracchi dottore Luigi dei 20 febbraio 1874;

11. Di vendita alla Provincia di Milano del palazzo prefettizio, pel prezzo di lire 510,000, come da istrumento nei rogiti Sormani dottore Giuseppe dei 9 gennaio 1874;

12. Di vendita al Comune di Padova delle tre caserme del Carmine, di San Bartolomeo e dell'ex-Capitanato, colle annesse casette, pel prezzo di lire 87,263 68; e di cessione allo stesso Comune del fabbricato detto di S. Gaetano e dell'ex-monastero di Santa Chiara in corrispettivo dell'allestimento di una caserma di cavalleria come da istrumenti nei rogiti Alessi dottore Baldassare e Padoa dottore Luigi dei 20 febbraio 1873 e dei 2 febbraio 1874;

13. Di permuta col Comune di Verona delle due caserme erariali in quella città, dette di

San Nicolò e di Santa Maria in Organis, con altra di spettanza del Comune, denominata di San Bartolomeo, come da istrumento, nei rogiti Donatelli dottore Giuseppe dei 30 settembre 1873;

14. di permuta col Comune di Bologna di alcuni locali dell'ex-convento di San Domenico, come da atto convenzionale dei 17 novembre 1873;

15. di permuta col Comune di Cagliari di aree dei due bastioni della città, denominati *Gesus e Sant'Agostino*, come da atto convenzionale dei 2 febbraio 1874;

16. di cessione all'Accademia dei filodrammatici in Milano delle ragioni demaniali sull'area di quel suo Teatro Sociale, pel prezzo di lire 4200 come da istrumento nei rogiti Rossi dottore Antonio dei 18 gennaio 1874.

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, essendo la legge di un solo articolo, la votazione sarà rimessa allo squittinio segreto.

Passiamo alla discussione della legge sulle maggiori spese ai residui 1873 e retro iscritti nel bilancio 1874.

(V. *Atti del Senato*, N. 62.)

Si dà lettura della legge.

Articolo unico.

Sono autorizzate sul bilancio definitivo di previsione della spesa per l'anno 1874 le maggiori spese nella somma complessiva di lire un milione novantaquattro mila cinquecentottantatré e centesimi ottantatré (L. 1,094,583 83), pel pagamento di residui passivi dell'esercizio 1873 e precedenti, ripartibili fra i Ministeri ed i capitoli secondo l'annesso quadro A.

**Quadro A.**

CAPITOLI DEL BILANCIO		Ammontare delle maggiori spese ai residui 1873 e degli anni precedenti	TOTALE
Num.	Denominazione		
<b>Ministero delle Finanze.</b>			
81	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	719,272 »	
103	Casermaggio e spese diverse per le guardie doganali . . . . .	15,000 »	735,508 28
201	Acquisto delle Tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona. . . . .	1,236 28	
<b>Ministero dei Lavori Pubblici.</b>			
156 bis	Resti passivi dell'anno 1861 e precedenti per le provincie Napoletane e Siciliane . . . . .	11,768 01	
162 bis	Strada nazionale del Monginevro, N. XII. — Riforma di tratti saltuari . . . . .	1,103 68	
181	Strada nazionale Bellunese, N. XLVIII. — Ricostruzione e miglioramento del tronco di strada nella località denominata la Riva di Belluno fra Feltre e Buero . . . . .	3,340 10	32,575 55
187	Strada nazionale da Firenze a Forlì, N. XXVII. — Costruzione di un ponte sul rivo delle Marinaie. . . . .	11,116 03	
195	Lavori straordinari alle strade nazionali nella provincia di Roma . . . . .	5,247 73	
<b>Ministero della Marina.</b>			
11	Panc e viveri . . . . .	250,000 »	326,500 »
22	Conservazione dei fabbricati . . . . .	76,500 »	
			1,094,583 88

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, constando anche questa legge di un solo articolo sarà rimandata alla votazione per squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo a Maggiore spesa per soddisfare le varie imprese di escavazione dei porti del Regno dei lavori eseguiti a tutto il 1873.

Si dà lettura della legge.  
 (Vedi infra e Atti del Senato N. 65).

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Leggo l'articolo 1:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 640,000 onde soddisfare le varie imprese di escavazione dei porti del Regno, dei lavori eseguiti a tutto il 1873 e rimasti insoddisfatti per deficienza di appositi fondi nel bilancio dell'esercizio 1873.

È aperta la discussione sull'articolo 1.  
Poichè nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

La detta maggiore spesa verrà aggiunta in aumento al capitolo 16 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1874.

(Approvato.)

La votazione a squittinio segreto si farà in seguito cogli altri progetti già discussi.

Si passa ora a discutere il progetto di legge per variazioni nel ripartimento fissato con leggi speciali, circa stanziamenti annuali di spese straordinarie militari.

Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra e Atti del Senato N. 67.)

È aperta la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni, si passa ora alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

Art. 1.

Al ripartimento per annata della somma di lire 38,500,000 stabilito dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1872, n. 801, è sostituito il seguente:

Indicazione dell'oggetto	1872	1873	1874	1875	1876	1877	Totale
	come dall'articolo 2 della precitata legge o dai bilanci delle relative annate						
a) Fabbricazione d'armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto . . . . .	13,500,000	9,000,000	4,500,000	»	»	27,000,000	
b) Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione ai medesimi e loro trasporto . .	6,000,000	1,000,000	1,000,000	»	»	8,000,000	
c) Costruzione d'una fabbrica d'armi al di qua dell'Appennino	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	500,000	3,500,000	
Totale . . . . .	20,000,000	10,500,000	6,500,000	1,000,000	500,000	38,500,000	

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 1°.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Il ripartimento per annata della spesa di lire 21,600,000 autorizzata con legge 12 luglio 1872, n. 929, per una diga attraverso il golfo della Spezia e per opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso, è modificato e rimane stabilito come segue:

Bilanci del primo quinquennio					Totale del 1° quinquennio	Da stanziarsi sui bilanci del 2. quinquennio dopo quello del 1876	Assegnamento complessivo
1872	1873	1874	1875	1876			
500,000	2,500,000	500,000	2,000,000	2,000,000	7,500,000	14,100,000	21,600,000

(Approvato.)

**PRESIDENTE.** Si farà ora la votazione per squittinio segreto dei sei progetti di legge or dianzi discussi e si lasceranno aperte le urne, onde possano votare gli onorevoli Senatori che sopravverranno.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini fa l'appello nominale.)

Viene ora in discussione il progetto di legge per Risoluzione della convenzione 9 maggio 1867, approvata con Regio Decreto del 10 stesso mese ed anno, relativa alla concessione di una strada ferrata da Reggio a Guastalla alla Provincia di Reggio (Emilia).

*(V. Atti del Senato N. 66.)*

Si dà lettura dell'articolo unico di questo progetto.

**Articolo unico.**

È risolta la convenzione 9 maggio 1867 approvata con Reale Decreto del 10 stesso mese ed anno, numero 3699, in virtù della facoltà concessa al Governo dall'articolo 6, lettera F, della legge 14 maggio 1865, numero 2279, per la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia da Reggio a Guastalla a favore della Provincia di Reggio (Emilia).

Il Governo del Re è autorizzato a consentire lo svincolo della cauzione depositata a garanzia dell'impresa.

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, essendo il progetto di un solo articolo, sarà votato per squittinio segreto.

Si passa ora a discutere il progetto di legge per la Tassa sui contratti di Borsa.

Si dà lettura del progetto di legge.

*(Vedi infra e Atti del Senato N. 51.)*

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

Sono soggetti a tassa di bollo:

La compra e vendita tanto a contanti, quanto a termine, ferma, a premio, o con riporto, ed ogni altro atto conforme alle consuetudini commerciali, di cui formino oggetto titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei Comuni, e di altri corpi morali, di azioni, obbligazioni sociali, e in generale qualunque titolo di analogo natura, sia nazionale, sia estero;

La compra e vendita a termine sulle merci e sulle derrate, contrattata in Borsa.

Vanno esclusi dalla tassa i recapiti di cambio. Se nessuno fa osservazioni, metterò ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

**Art. 2.**

La tassa pei contratti a termine menzionati nell'articolo precedente si applicherà nella seguente misura:

Quando il valore reale del titolo contratto al corso di Borsa del giorno del contratto non ecceda lire 10,000 la tassa sarà di L. 1  
 da lire 10,001 a lire 20,000 . » 2  
 » » 20,001 » 50,000 . » 5  
 » » 50,001 » 100,000 . » 10  
 » » 100,001 » 150,000 . » 15

e aumenterà nella stessa scala di 50,000 in 50,000 lire per le somme maggiori.

Pei contratti a contanti la tassa sarà la metà della precedente.

(Approvato.)

**Art. 3.**

I contratti a termine dovranno sempre stipularsi col ministero del pubblico mediatore.

I contratti a contanti potranno conchiudersi anche direttamente fra i contraenti.

Tanto per gli uni, quanto per gli altri si adopereranno foglietti o libretti bollati, posti in vendita dall'amministrazione finanziaria, secondo le norme che saranno prescritte in un regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

Il regolamento stabilirà anche i modi per esercitare la vigilanza nelle Borse per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato.)

**Art. 4.**

I contratti a termine contemplati dalla presente legge non produrranno alcun effetto legale, quando non siano stati fatti nella forma stabilita dall'art. 3.

Ai contratti a termine, di che nell'articolo 1 della presente legge, stipulati nelle forme dalla medesima stabilite, è concessa l'azione in giudizio, anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze.

La tassa dovrà sempre misurarsi dal prezzo del titolo contrattato.

I contratti nei quali siasi fatto uso di un bollo insufficiente avranno effetto legale limitatamente alla somma massima, a cui corri-

sponda, a termini dell'articolo 2 il bollo adoperato.

(Approvato.)

Art. 5.

Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori, saranno punite con multa estendibile a lire 3000, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.

In caso di recidiva i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi e nel caso di seconda recidiva nella interdizione dal loro ufficio.

Saranno puniti con multa estendibile a lire 1000 i contraenti, quando nei contratti a contanti, conchiusi direttamente fra loro ai sensi dell'articolo 3 non abbiano fatto uso dei biglietti bollati.

(Approvato.)

Art. 6.

La presente legge andrà in vigore nel giorno che sarà fissato con Decreto Reale.

(Approvato.)

La legge sarà votata per squittinio segreto.

Si passa ora alla discussione del progetto: Abrogazione dell'articolo 14 della legge 11 agosto 1870 (Allegato O) col quale furono assegnati alle Provincie 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati.

Prego i componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra* e Atti del Senato, N. 63.)

E aperta la discussione generale.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Gori.

Senatore DE GORI. Se la legge altra indole non avesse, altra efficacia non potesse avere che un'indole e una efficacia finanziaria, non varrebbe la pena di trattenere il Senato prolungando dei termini che l'attuale situazione parlamentare e il termometro fanno fatali.

L'esperienza ormai trilucente di quest'Alta Camera, giacchè godo la non invidiabile fortuna di precedere in anzianità due terzi dei miei Colleghi, m'insegna la suprema circospezione che è nelle consuetudini del Senato in leggi

finanziarie ed in specie in leggi relative ad imposte:

Ma credo mio dovere avvertire il grave mio dubbio, che oltre la sua vera e propria natura finanziaria la legge contenga due germi di malaugurate conseguenze affatto estranei all'argomento di finanza, l'uno nell'ordine economico, l'altro nell'ordine morale, e l'uno e l'altro nell'ordine della vita pubblica del paese. La portata finanziaria della legge è molto semplice, è intuitiva. Sono sei milioni avulsi alle provincie, assegnati allo Stato.

Ma nell'ordine economico sorge un gran timore. Il risultato immediato della legge è che, da oggi in poi, tutte le spese obbligatorie delle Provincie debbano far capo a una sola categoria di contribuenti, i contribuenti della fondiaria rurale. Essa sola dovrà costruire e mantenere le strade, essa dovrà mantenere i mentecatti e gli esposti, provvedere ai locali per la polizia, provvedere all'insegnamento elementare e tecnico; eppure tutti i cittadini, non i soli contribuenti della fondiaria, godono delle pubbliche vie, nelle quali tutto transita e che tutti percorrono, tutti sono solidali nel curare le sventure di coloro che perdettero la ragione e di coloro che nascono senza nome e senza famiglia, tutti approfittano del cibo della pubblica istruzione. Tolta alle Provincie la facoltà d'imporre una quota ristretta sopra il reddito di ricchezza mobile, tolta ad esse la prelevazione sull'imposta sui fabbricati, evidentemente, e l'onorevole Ministro, lo ha detto nel Rapporto che accompagna il progetto di legge, è un carico sulla categoria dei contribuenti di quella parte della fondiaria che resta loro disponibile, cioè la fondiaria rurale. Quale sia il principio giuridico di giustizia distributiva, quale sia il concetto economico, quale la sapienza civile di un ordinamento legislativo siffatto, che carica una sola categoria di contribuenti di spese delle quali tutti si giovano, io ignoro.

In verità, mi suona all'orecchio una terzina dell'altissimo poeta, che per analogia me lo potrebbe far indovinare, ma preferisco aspettare la spiegazione dall'onorevole Ministro delle Finanze, e, se me lo permette, anco dal Peregrijo mio amico Guardasigilli.

Dopo la sanguinosa guerra, che ha funestato ultimamente l'Europa, tutti sono divenuti grandemente amici ed ammiratori degli ordinamenti civili ed economici del vincitore; è na-

turale, tutti fanno plauso a chi vince. Io pure mi son voluto mettere in grado d'ammirare gran parte delle istituzioni germaniche, ed appunto le ammiro perchè in esse ho trovato un principio conservatore grandemente favorevole alla proprietà fondiaria, grandemente favorevole a quei principii di giustizia distributiva, che devono informare ogni legge economica ed a quei principii politici che alla proprietà fondiaria danno un'ingerenza proporzionata ai suoi interessi nelle faccende locali.

Altro germe di male augurato effetto della legge nell'ordine morale, io lo trovo in questo che in conseguenza di essa vengono ad assottigliarsi sempre più, a perdere gran parte della loro importanza, le ingerenze cittadine, quelle ingerenze che in un sistema di libera e franca amministrazione locale, dovrebbero essere tenute tanto in alto da dover essere considerate tali che da esse uscendo non si salisse, e tornando non si scendesse.

A che tanto lusso, a che tanto congegno di sistema elettorale amministrativo, quando l'unica gloria che potrà rimanere ai solerti amministratori delle faccende locali, degli eletti del popolo, sarà quello di non fare bancarotta?

Quale incoraggiamento agli eletti dal suffragiopopolare sarà quello di poter vivere unicamente una vita stentata, fastidiosa, fra spese obbligatorie e risorse strettamente limitate a certe tali categorie e ristrette entro certi limiti?

Signori! Spirito del dispotismo; è l'azione di un solo nell'interesse di tutti; spirito della libertà è l'ingerenza di tutti nell'interesse comune. Ma potrà la libertà espandere i suoi benefici effetti, veri ed efficaci, quando sia condannata a così ristrette e spinose pastoie?

Badi il Senato, badi il Governo che del culto della splendida e pur vereconda figura della libertà, non divenga il feticismo della sua larva.

Io prego il Governo ed il Senato a porre mente a questi miei dubbi che sono mossi dall'affetto e dalla devozione al paese; se è una dura necessità il votare la legge, la si voti, ma con quella illuminata e previdente rassegnazione che attende migliori consigli e gli spera.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al Senatore Sineo.

**Senatore SINEO.** Le circostanze mi sembrano grandemente mutate dal giorno in cui gli Uffici, con voto unanime, accolsero la legge che attualmente è sottoposta alle deliberazioni del

Senato. Il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Ministro delle Finanze, aveva, con una premura cui tutti applaudirono, dimostrato di voler provvedere ai bisogni dello Stato e alla regolarizzazione completa delle nostre condizioni finanziarie.

Dirimpetto a un così nobile scopo, doveva essere grande la propensione nei due rami del Parlamento ad accogliere le sue proposte con favore, anche lasciando in disparte molte considerazioni che in altri casi avrebbero potuto essere preponderanti in senso opposto.

Nel supremo bisogno di dar regola e solidità alle nostre Finanze, molti inconvenienti si potevano sopportare, molte discussioni conseguentemente si evitarono. Ma a quest'ora il piano dell'onorevole Ministro o non esiste più, od è d'un esito assolutamente incerto e lontano. Non avvi dunque nessuna urgenza di discutere oggi la legge che vi è proposta, e che non crederèi accettabile fuorchè con radicali modificazioni.

Se si volesse ottenere l'attuazione immediata della legge, sarebbe illusorio il modificarla, perchè è notorio, e lo vediamo, che un ramo del Parlamento non funzionerà per molti mesi. In ora la discussione sarebbe inutile, e persino la dignità del Senato ne sarebbe lesa se, rimpetto a modificazioni che la ragione altamente reclama, il Senato dovesse accettare la legge in silenzio unicamente perchè è impossibile il riformarla.

Io vorrei conseguentemente che l'onorevole Presidente del Consiglio opinasse in questa parte attiva ciò che ha opinato nella parte passiva. Egli, nonostante l'urgente bisogno che ha il paese di molte opere che erano già state accettate dall'altro ramo del Parlamento, e che forse non avrebbero incontrata difficoltà in questo, vedendo che il suo piano non era più attuabile, o almeno non lo era più immediatamente, ha pensato di sospenderne la discussione in Senato. Ora, mi sembra che le stesse considerazioni a maggior ragione si riferiscano alla parte di attivo alla quale si provvederebbe colla legge che vi si propone.

Se questa legge non contenesse che una disposizione finanziaria, io crederèi che anche in questo caso ne sarebbe prematura l'accettazione. Bisognerebbe prima farne il confronto con altri provvedimenti coi quali forse, in un piano generale di Finanza, si potrebbe supplire.

senza recare quei disturbi che questa legge arreca necessariamente.

Quel dare una rendita alle Provincie e poi ritogliercela, questo rimaneggiamento, direi, così frequente del patrimonio delle Provincie, mi sembra che per se stesso presenti qualche irregolarità e crei uno stato di cose anormale.

Può darsi che in queste vacanze il Ministro cambi il suo sistema, modifichi le sue idee, abbia un piano più maturato col quale potrà raggiungere lo scopo cui egli vuol arrivare. Ebbene, perchè accettare sin d'ora questa legge, la quale in se stessa contiene, ripeto, una singolare anomalia, e porta intanto un grave dissenso nell'amministrazione delle Provincie e dei Comuni?

È vero ciò che ha notato l'onorevole Presidente del Consiglio, che la legge che concedeva questi centesimi alle provincie prevedeva il caso che sarebbero loro ritolti. Ma il caso previsto era quello di una riforma stabile; che potesse assicurare l'avvenire e dello Stato e delle Provincie, e non si avvisava sicuramente ad un cambiamento accidentale che può all'indomani esser cagione di un altro cambiamento.

Si aggiungono poi le modificazioni alle leggi di altro ordine, che, secondo la proposta dell'onorevole Ministro, sono intimamente congiunte con questa disposizione finanziaria, ognuna delle quali dovrebbe essere argomento di mature e profonde discussioni. Accennerò, prima d'ogni altro, al punto che concerne la Guardia nazionale. È una grave questione il vedere se si deve riformare, o dirò meglio, cancellare la Guardia nazionale dalle nostre istituzioni; una delle istituzioni volute dallo Statuto. D'un tratto la si farebbe scomparire, non letteralmente; si dice soltanto, che le spese cesseranno. Ma si sa che non c'è nessuno che viva senz'alimento. Il togliere le spese è un modo indiretto di dire, non ci sarà più Guardia nazionale.

Ma sembra che sarebbe prematura questa decisione, e che non è il momento di porre innanzi questa questione così grave.

A me pare anche problematica la convenienza di dire ai Comuni e alle Provincie; voi non farete nessuna spesa che non sia diretta ad un interesse immediato e a cosa da effettuarsi nel nostro territorio. Non repugna all'onorevole Presidente del Consiglio l'imporre una così dura necessità a Corpi costituiti?

Non è stato egli commosso dal nobile esempio della ammirabile spontaneità con la quale le Provincie ed i principali Comuni vennero in soccorso di numerose popolazioni colpite da terribili flagelli?

Or bene, voi volete togliere questa sorgente di mutua beneficenza, mentre l'Italia nostra ha ancora bisogno di cementare la sua unità; e qual modo migliore di cementarla del mutuo soccorso nelle tristi occasioni di calamità che devastano intere provincie?!

Io non vorrei che si decidesse così a fuggi fuggi questa questione tanto complessa.

Non mi appagano niente affatto le disposizioni con le quali s'intende supplire ai bisogni dei Comuni.

Si dice in primo luogo che vi sono delle imposte che i Comuni possono mettere e non mettono.

Risponderò a questa accusa fatta ai Comuni, che occorre addentrarsi nelle circostanze dei singoli Comuni prima di accusarli; se alcuni Comuni respinsero i cespiti che venivano loro offerti, mentre è ben difficile che gli amministratori comunali non siano disposti ad accrescere le entrate, è da credersi che ne siano stati distolti da ostacoli insuperabili.

Circa i nuovi mezzi che si vorrebbero porgere ai Comuni, essi non mi sembrano avere bastante gravità.

L'imposta sulle fotografie, con le vessazioni e le angherie che sono inseparabili da questo genere di balzelli, tenderebbe a spegnere una piccola industria che vive, e va estendendosi in grazia del buon mercato, e somministra onesti mezzi di sussistenza a molte famiglie. L'uccidereste quasi sul suo nascere, e non so davvero con quanto vantaggio dell'arte e della morale.

A me non quadra niente più l'imposta sulle insegne, e sugli indirizzi, e persino sui semplici avvisi per l'esercizio delle professioni. Se un professionista qualunque manda un avviso per indicare l'ora ed il luogo in cui apre il suo ufficio, questo avviso sarà soggetto alla imposta, e gli agenti zelantissimi non mancheranno di portarsi alla posta per vedere quali sieno le lettere circolari che portino avvisi relativi all'esercizio delle professioni.

Che cosa dovrà dirsi degli annunzi dei giornali?

Il signor Ministro mi fa un segno negativo.

che accetto. Io sono lieto che non sia nella sua intenzione di autorizzare siffatte angherie. Ma il testo letterale della sua proposta va certamente al di là della sua intenzione.

E che dovrà dirsi delle insegne, per le quali ciascuno dovrà pagare in ragione diretta della lunghezza del nome proprio o di quello dell'arte o della professione che esercita?

Questo progetto di legge trae seco evidentemente certe applicazioni, non dirò ridicole, ma poco ragionevoli.

Io non mi estenderò di più intorno a questo disgraziato progetto, persistendo nel desiderio espresso che l'onorevole Ministro ne domandi egli stesso la sospensione.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori. Il Senato non può avere dimenticato che la legge dell'11 agosto 1870 fu quella che tolse alle Provincie ed ai Comuni ogni partecipazione alla tassa di ricchezza mobile, e portò al 13 20 per 100 l'aliquota che il Governo d'allora in poi dovette percepire su quell'imposta.

Quella fu una legge di cui si possono discutere i pregi ed i difetti; ma che certamente portò grande vantaggio alle finanze dello Stato e fece fare un passo notevole verso l'abolizione del disavanzo.

Essa però recò grande pregiudizio alle finanze dei Comuni e delle Provincie, e se non avesse introdotto alcuni compensi, le amministrazioni comunali e provinciali si sarebbero trovate in grave imbarazzo. Ora, io non voglio discutere la efficacia di codesti compensi; dirò soltanto che per le provincie l'unico compenso che fosse introdotto fu questo: che sulla porzione d'imposta sui fabbricati devoluta allo Stato, esse avrebbero avuto una partecipazione di 15 centesimi, e ciò senza che fosse stabilito un limite di tempo.

Se non mi inganno, vi furono anche allora ordini del giorno parlamentari, i quali invitavano il Governo a presentare proposte che riuscissero di compenso efficace alle Provincie, affinché si potesse togliere questa partecipazione. Ma era inteso fin d'allora che essa non sarebbe abolita finché questo compenso veramente efficace non fosse accordato.

Quando si parla di Provincie in questa occasione, non si può disgiungerne le amministrazioni comunali, perchè mancate le risorse alle

Provincie, esse debbono aumentare la sovrimposta sopra la fondiaria; e così diminuisce quella parte di imposta fondiaria che possono prendere le amministrazioni comunali: quindi è veramente ai Comuni che bisogna dare un compenso.

E questo è stato, se non erro, il concetto dell'onorevole signor Ministro, il quale ha cercato di trovar modo perchè diminuissero le spese, od aumentassero anche in qualche proporzione, per quanto piccola, le entrate dei Comuni, i quali si trovano ridotti ad una partecipazione minore sull'imposta fondiaria.

Mi permetto di osservare, a questo proposito, che le Provincie continuano a potere sovrapporre ad ambedue i rami dell'imposta fondiaria, cioè tanto sui terreni, quanto sui fabbricati, per lo che non sarebbe assolutamente esatto l'obbietto elevato da uno degli onorevoli preopinanti, al quale parve che la sola imposta dei terreni avrebbe, d'ora in poi, a sostenere l'intera spesa delle amministrazioni provinciali. Si tratta solamente di sopprimere quella partecipazione alla quota dell'imposta sui fabbricati devoluta al Governo, che fu accordata colla legge 11 agosto 1870 in compenso della soppressione della sovrimposta sulla ricchezza mobile.

Senatore DE GORI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Ora, o Signori, non posso nascondere che i compensi che erano promessi dagli ordini del giorno parlamentari per il caso in cui si dovessero questi 15 centesimi avocare al Governo, dovrebbero essere di un'importanza maggiore di quelli che possono risultare da questa legge.

Io non voglio considerare questa proposta di legge dagli altri punti di vista dai quali l'hanno esaminata gli onorevoli preopinanti. Ma tale quale ella è, e tali quali sono le disposizioni che tendono a compensare le amministrazioni comunali della perdita che per mezzo delle Provincie verrebbero ad incontrare, io confesso, non la troverei sufficiente, e non sarei stato disposto a votarla se non ci fosse l'ultimo articolo, il quale dà il modo e il tempo perchè dei compensi veramente efficaci si trovino.

L'ultimo articolo infatti dice:

« L'avocazione allo Stato dei 15 centesimi sui fabbricati di cui all'articolo 1, sarà fatta in tre anni, a partire dal 1° gennaio 1875 e per una terza parte in ciascun anno. »

Ora, se (come mi lusingo, e come l'onorevole signor Ministro ha dichiarato nell'altro ramo del Parlamento), egli si preoccupa di questo argomento, se il Governo è disposto e intenzionato di presentare nella prossima sessione una legge la quale dia risorse maggiori e le dia più efficacemente di quello che non faccia questa, alle Amministrazioni comunali, allora io voterò questa legge. Nel caso poi che non si dovesse sperare nulla di più dei compensi che risultano da questa legge, confesso il vero, che io non mi sentirei molto portato ad approvarla.

Prego dunque l'onorevole Presidente del Consiglio di voler dire al Senato qualche parola su questo argomento, perchè mi decida anch'io di concorrere alla votazione di questa legge della quale, del resto, io apprezzo tutta l'importanza; imperocchè, come ho detto altre volte, io riconosco che per noi è supremo bisogno quello di fare il pareggio del bilancio, e quindi sento il dovere di fare tutti gli sforzi e tutti i sacrifici possibili per ottenere questo scopo.

Senatore DE GORI. Domando la parola; anzi prego l'onorevole nostro Presidente a permettermi di dire poche parole a mia giustificazione.

PRESIDENTE. Ella ha la parola, ma solamente per un fatto personale.

Senatore DE GORI. Io cederei molto volentieri al mio amico Digny il vanto della felice interpretazione della legge, se non avessi sotto gli occhi il testo delle parole del signor Ministro, le quali io chiedo il permesso di leggere a mia giustificazione per l'esatta interpretazione da me data alla legge.

L'onorevole Ministro ha scritto nella sua Relazione:

« Lo Stato, avocando i quindici centesimi dell'imposta principale sui fabbricati, lascia nei Bilanci provinciali un vuoto di circa lire 6 milioni, a colmare il quale le Province, se non potranno fare una corrispondente riduzione nelle spese, dovranno necessariamente ricorrere ad un aumento della sovrimposta fondiaria, che è l'unico cespite di entrata ad esse riservato, quando riescono insufficienti le loro rendite patrimoniali per coprire le spese ordinarie. »

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando il permesso di dare semplicemente uno schiarimento all'onorevole preopinante.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. È verissimo che le Province si rifaranno di queste perdite sull'imposta fondiaria, ma sopra ambidue i rami di essa imposta, vale a dire sopra quella dei terreni, e sopra quella dei fabbricati.

È innegabile che adesso le provincie impongono tanti centesimi sopra l'uno, che sopra l'altro di questi due rami dell'imposta fondiaria, ed oltre a ciò, esse partecipano per 15 centesimi a quella parte che sui fabbricati spetta al Governo. Ora, cesserà quest'ultima entrata ed esse dovranno per conseguenza limitarsi a far contribuire alle loro spese i due rami anzidetti della fondiaria; e naturalmente, se non avranno più questi 15 centesimi, ricaveranno l'equivalente sopra l'imposta fondiaria, ma sopra i due rami di essa. Ne verrà senza dubbio un aggravio ai possidenti di terreni i quali non partecipavano fin ora a questo peso, ma sarà un aggravio ripartito egualmente anche a carico dei possidenti di fondi urbani. Questa è la conseguenza della legge.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io ho domandato la parola, non per entrare nel campo aperto dagli onorevoli preopinanti. Ha già domandato la parola l'onorevole Relatore, e farà ciò assai meglio di me.

Io vorrei solo toccare d'uno degli argomenti accennato dall'onorevole Senatore Sineo, e in proposito a tale argomento io vorrei dirigere una preghiera all'onorevole Ministro dell'Interno od all'onorevole Presidente del Consiglio.

In questo progetto di legge, tra gli oneri tolti ai Comuni, onde compensarli in qualche modo del lucro che vengono a perdere colla cessazione dell'assegno di 15 centesimi dell'imposta sui fabbricati, che, tolti alle Province, ricadono poi a danno esclusivo dei Comuni, come ha giustamente accennato l'onorevole Senatore Digny, fra i pesi, dico, che vengono tolti ai Comuni vi ha quello della Guardia Nazionale.

Questo progetto di legge, quando si presentava, evidentemente era collegato coll'altro progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito, e siccome l'attuale progetto di legge va in attività col primo gennaio 1875 con quella gradazione portata dalle modificazioni

votate dalla Camera dei Deputati, così ne deriverebbe che non essendosi poi potuto votare l'altro progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, la disposizione relativa alla Guardia Nazionale farebbe rimanere sospesa, non già l'istituzione, ma la spesa che si riferisce alla Guardia Nazionale, istituzione, come ben diceva l'onorevole Sineo, che sta nello Statuto e che certo non era nell'animo del Governo di togliere. Ora però, come si fa a supplire alla spesa per la Guardia Nazionale? Noi vediamo che in molti luoghi la Guardia Nazionale non funziona, ma in altri funziona assai bene e rende molti servigi.

E parlo in specie di Roma. A Roma ha reso e renderà certo molti servigi; qui l'istituzione della Guardia Nazionale ha un'importanza tutta speciale, perchè qui quando noi vediamo delle migliaia di cittadini accorrere sotto le armi, come nella solennità di ieri in occasione del giorno dello Statuto, e sono passati in rivista dal nostro Re sotto gli occhi di numeroso popolo, noi sentiamo che questo fatto ha una grande importanza politica; è una risposta che si dà a molti dei nostri nemici.

Io non tratterrò il Senato in questo argomento che esso meglio di chiunque sente ed apprezza.

Sotto tale riguardo questa istituzione va sostenuta con quel decoro che l'istituzione merita.

Ora, io desidererei che il Governo dichiarasse al Senato, in che modo intende supplire alle spese che vengono a mancare per la Guardia Nazionale in quei luoghi ove funziona ancora, ed in ispecie per la Guardia Nazionale di Roma, per la quale specialmente io parlo. Io non dubito che il Governo avrà già stabilito come provvedervi; nessuno più di me può esserne persuaso.

Nonpertanto io ho creduto che non fosse inopportuno che in Senato venisse sollevata tale questione e in Senato il Governo rispondesse.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Lascerei all'onorevole Relatore il compito di svolgere le idee alle quali è informato il presente progetto di legge. Ma dopo le osservazioni che sono state fatte, mi pare opportuno chiarire alcuni punti che non furono, a mio credere, esattamente interpretati dagli onorevoli preopinanti.

Prima di tutto è chiaro che il Senato è perfettamente libero di votare o non votare come pure di modificare questo progetto. Se la Camera non siede in questi giorni, si sa che può essere riconvocata quando sia necessario.

Ma io non vorrei seguire l'onorevole Sineo in questa via. Dirò bensì che il progetto tale e quale è mi pare buono ed utile, e che quindi può avere il voto favorevole del Senato. Ed è certo che se io avessi avuto a domandare delle modificazioni, le avrei domandate in un senso che non è quello desiderato nè dall'onorevole Sineo, nè tampoco dall'onorevole Digny, perchè il mio desiderio sarebbe stato che tutti i 15 centesimi venissero immediatamente avvocati allo Stato e non fossero distribuiti nel corso di 3 anni.

Oltre quest'osservazione l'onorevole Sineo ne ha fatto un'altra di indole generale. Voi non otteneste è vero, egli disse, tutto ciò che avete chiesto; ma a ciò avete provveduto in qualche modo, domandando la sospensione di alcune leggi di spese; dunque è inutile che ci occupiamo di questa legge.

Quest'argomentazione sarebbe giusta se si trattasse di provvedimenti che avessero soltanto a servire di riscontro a quelle spese straordinarie proposte con leggi speciali.

Ma l'onorevole Sineo dimentica che abbiamo il disavanzo nel bilancio, e questo oltre alcune spese che chiamiamo oltre bilancio, perchè sono spese straordinarie che non si possono mettere nel bilancio a tempo, richiedendo esse una legge votata dai due rami del Parlamento.

Ora, il complesso dei provvedimenti da me presentati, mirava per una parte a provvedere alle nuove spese straordinarie che abbiamo sospeso, e per l'altra parte tendeva ad accostare i due termini dell'entrata e della spesa generale nel bilancio indipendentemente dalle spese medesime. Quindi, oltre i provvedimenti che piacque alla Camera ed al Senato di approvare, ben altri ancora se ne potrebbero accogliere dal Ministro delle Finanze con grato animo, e ricevere come una necessità quand'anche fossero sospese tutte le leggi di nuove spese.

Devo ora una risposta al mio onorevole amico, Senatore De Gori. Egli disse: sei milioni non è poi una gran cosa, ed io non avrei ripugnanza gravissima a votare l'avvocazione allo Stato dei 15 centesimi se non vedessi in questa legge due conseguenze che mi spaven-

tano, l'una economica, l'altra morale. La conseguenza morale è che voi togliete ai Comuni una parte di quella libertà della quale dovrebbero usare. La conseguenza economica è che voi rovesciate sull'imposta fondiaria questi sei milioni.

Io ho detto, e lo ripeto, che le Provincie necessariamente dovranno rifarsi dei 15 centesimi sopra l'imposta fondiaria, salvo quelle economie che riescissero a fare nelle spese. Ma ciò non significa che la fondiaria sarà accresciuta in tutto il Regno di 4 centesimi e mezzo corrispondenti ai 15 centesimi sui fabbricati che ora sarebbero avvocati allo Stato. Questo è possibile ma non necessario, perchè le due cose non si collegano strettamente.

Poniamo per esempio che le Provincie diminuiscano d'alquanto le loro spese; poniamo che le diminuiscano anche i Comuni. Ed io vorrei, che come si grida sempre economia allo Stato, lo si gridasse pure alle Provincie e ai Comuni in quante che anch'esse si lasciano trasportare da questo universale desiderio di intraprendere opere prima che abbiano i fondi per condurle a termine.

Poniamo dunque che questo spirito di economie giuste e sagge si infiltri nelle Provincie e nei Comuni, in tal caso sopra i bilanci provinciali e comunali di tutto il Regno si potranno facilmente economizzare 5 o 6 milioni, specialmente scalati in tre anni, e allora si evita la necessità di aggravare di 4 centesimi e mezzo generalmente l'imposta fondiaria. Se non si potranno economizzare 5 o 6 milioni se ne economizzeranno tre, se ne economizzeranno due, un solo, ma la conseguenza che ne traeva l'onorevole Senatore De Gori, cioè che i 15 centesimi sui fabbricati avvocati allo Stato si convertirebbero di necessità in altrettanto aumento sulla fondiaria di tutto il Regno, questa non mi pare che sia logica conseguenza.

Come narrò l'onorevole Digny, quando fu imposto allo Stato l'obbligo di dare 15 centesimi dell'imposta sua sui fabbricati alle Provincie in corrispettivo della parte che perdevano sulla ricchezza mobile, fu detto veramente che questa disposizione era temporanea, che avrebbe cessato quando si fosse provveduto con una legge speciale. Convengo anch'io che il concetto allora era di dare alle Provincie e ai Comuni altri cespiti coi quali

potessero rivalersi della facoltà che loro fu tolta di sovrainporre la ricchezza mobile. Ma quando mi posi a studiare molto profondamente i bilanci comunali, trovai che molti Comuni non fanno uso dei cespiti che lo Stato ha dato loro, non già perchè non ne abbiano bisogno, ma perchè pur troppo trovano più comodo di sovrainporre la fondiaria, essendo questo un serbatoio a cui più volentieri si attinge per le minori difficoltà che presenta.

Nè bastò che la legge avesse fatto divieto di oltrepassare i 100 centesimi sulla fondiaria, senza aver avuto ricorso ad altre imposte come per esempio, a quella del valor locativo o a quella della tassa di famiglia. Imperocchè si trovò subito modo di eludere la legge applicando bensì qualcuna di queste tasse, ma in proporzioni talmente minime che mentre giustificavano il passaggio del limite dei 100 centesimi non davano poi realmente alcun vantaggio ai Comuni.

Esaminando bene questa parte c'è per gli amministratori comunali un lavoro da fare assai utile, che senza troppo forte aggravio dei contribuenti potrebbe riparare a quei sei milioni che d'ora innanzi verrebbero a mancare.

Nè ciò basta; vi sono alcune altre tasse che potrebbero attuarsi con qualche frutto. Per esempio, il bestiame in questi ultimi anni aumentò sensibilmente di prezzo. Un'imposta adunque sul bestiame non sarebbe dessa stata giustificata in tutti i comuni? Eppure che cosa si vede studiando i bilanci comunali?

Si vede che in alcuni paesi dove questa tassa è abituale rende moltissimo; in molti altri Comuni invece è completamente trascurata. Per esempio, nello Stato ex-Pontificio, cioè nelle Romagne, Marche, Umbria e provincia di Roma, che sono una nona parte delle popolazioni di Italia, la tassa sul bestiame rende dai 2/3 a 4/5 di quel che rende in tutto il resto del Regno.

Traggo argomento da ciò per rispondere all'onorevole Senatore De Gori, che non è necessario che quei sei milioni debbano convertirsi in altrettanti centesimi addizionali sulla fondiaria: 1. perchè mediante una buona e savia amministrazione, si possono conseguire delle economie, se non per tutti i sei milioni, almeno per una somma che vi si accosti di molto; 2. perchè i Comuni hanno altri cespiti, ai quali possono ricorrere e che potrebbero facilmente dare la somma di che si tratta.

Ma qui non è tutto. Con questo schema di legge si sono fatte alcune proposte a vantaggio delle finanze comunali, le quali a me pare che qualche valore possano pure avere. L'onorevole Sineo mi ha un poco proverbialmente per la tassa sulle insegne e fotografie.

Prima di tutto gli farò riflettere che la tassa sulle insegne, sebbene non sia scritta nelle nostre leggi, pure in alcuni paesi è già applicata e rende non poco. Per esempio, la città di Napoli mette un'imposta sulle insegne, e la mette senza esservi espressamente autorizzata da legge: è antica e per questo è accettata. E badi l'onorevole Senatore Sineo, non si tratta di andare alla Posta a cercare le lettere e gl'indirizzi. Mi pare che questa fosse l'interpretazione da lui data alla espressione usata nel progetto relativamente alle *insegne*, agli *avvisi* o *indirizzi*. Io non ho mai creduto che con quest'articolo s'intenda altro se non quelle insegne o quegli avvisi pubblici, dove si pone il nome del negoziante, la natura del negozio, il luogo dove si fa il commercio, il traffico e via dicendo.

Quanto poi alla tassa sulle fotografie convengo anch'io che il profitto non può essere molto grande, ma bisogna notare che il danno dei 15 centesimi avocati allo Stato grava specialmente sopra le Province dove sono delle grandi città, come Venezia, Napoli, Roma, Firenze, ecc. Là dove non sono grandi città, i 15 centesimi sui fabbricati rappresentano una somma molto esigua, tanto che in alcune Province mi pare che non arrivino a 2 centesimi sopra L. 100 d'imposta generale fondiaria.

Ora, le grandi città hanno tutte degli insigni monumenti che si riproducono in fotografia, e di cui si fa un grande spaccio, perchè in generale i forestieri amano di portarne nei loro paesi le memorie. Io credo adunque che Firenze, Roma, Napoli, Venezia, potranno realmente da questa tassa avere un prodotto non del tutto spregievole, e soprattutto è a carico dei forestieri.

Ma riconosco anche io che questi due centesimi di tassa non sono gran cosa ed avrei pensato a qualchedun altro, se non fossi stato colpito dalla circostanza che i Comuni non approfittano della facoltà di attuare le altre imposte loro date dalla legge, o ne approfittano in modo tenuissimo, e solo per aver pretesto di poter aggravare la fondiaria.

Del resto, nel progetto è già provveduto nel senso indicato dall'onorevole Senatore De Gori. Ivi infatti all'articolo 2 è detto:

« Le spese facoltative dei Comuni, delle Province e dei Consorzi loro, debbono avere per oggetto servizi ed uffizi di utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa. »

E questa mi pare proprio una buonissima disposizione. Imperocchè se noi vogliamo veramente arrivare a poco a poco a dare la maggior libertà agli enti morali senza pericolo di anarchia, il primo passo da fare in questa via, è di bene circoscrivere la loro azione.

Nè giova il dire che saranno i Comuni e le Province impediti di concorrere all'erezione di un monumento, come eziandio di fare qualche opera pietosa, o recare qualche sollievo in favore di un altro Comune o di un'altra Provincia. Io capisco questa obiezione, ma trovo molto più ragionevole che i membri dei Consigli municipali o provinciali e i cittadini si prestino essi volenterosamente, anzichè caricare i contribuenti, che non sono chiamati a decidere se vogliono concorrere a spese di siffatta natura. Per queste spese anzi ho sentito far molto carico ai Comuni. Difficilmente un'assemblea sa resistere ad un generoso sentimento. Ma per altra parte mal compie il mandato che ha di amministrare il Comune o la Provincia, quando spende i denari per un oggetto estraneo agli interessi dell'uno o dell'altra.

Alcuni ora mi fanno notare che nel 1863 vi furono dei Comuni che votarono delle somme per la Polonia. A me pare molto giusto che i Comuni non si occupino della Polonia.

Veniamo adesso all'articolo 3. Esso non ha l'effetto da taluno indicato di moderare la facoltà di accrescere i centesimi addizionali, nè di legare la libertà dei Comuni; li vincola solo in quanto li obbliga a stare per le spese facoltative nel dovuto limite dell'entrata. Ma in quei Comuni, e credo che ve ne siano non pochi nella parte d'Italia, ove abbiamo sempre preso più esempi, in quei Comuni, dico, che hanno raggiunto il pareggio della loro entrata colla loro spesa, io non veggo più il freno che impedisca loro anche spese facoltative, purchè non escano dal limite prescritto dalla legge. È solo quando per fare delle spese facoltative domandano di oltrepassare il cento per cento dell'imposta fondiaria, egli è allora solo che

la legge, non dà facoltà ai Comuni di oltrepassare il limite normale delle sovrimposte.

Il 4. articolo non contiene che una disposizione assolutamente di buona regola di amministrazione, è la disposizione che abbiamo anche nella nostra legge sulla contabilità generale dello Stato, cioè a dire, che non si può presentare un progetto d'opera se non è accompagnato dalla perizia della spesa, e questo mi pare che nulla tolga alla libertà dei Comuni.

Vi ha poi un articolo che dà ai contribuenti la facoltà più larga di reclamo anche contro le deliberazioni del Consiglio, laddove si tratti di aumento d'imposta. Ora questo, a me pare, che non solo non sia un deteriorare le libertà comunali, ma sia anzi un attuarle più efficacemente, perchè lascia a coloro che pagano, ai contribuenti, la facoltà di reclamare contro l'operato dei loro amministratori.

A questo punto devo rispondere alcune parole all'onorevole Senatore Gadda.

Nel progetto di legge da me presentato alla Camera dei Deputati, l'articolo relativo alla Guardia Nazionale era concepito in questo modo: *cessa di essere a carico dei Comuni la spesa della Guardia Nazionale*. Io non aveva indicato particolarmente quale fosse l'ordine delle idee del Governo. Esso però è convinto, e del resto la Camera elettiva ne ha ripetutamente parlato nelle sue discussioni, è convinto, dico, che la Guardia Nazionale, e per usare la frase dello Statuto, *la milizia comunale*, sebbene quando fu istituita armonizzasse con le antiche nostre leggi, deve invece adesso trasformarsi e adattarsi ai nuovi ordinamenti militari testè adottati. Su questo credo che tutti siano d'accordo. Ma per fare ciò, è mestieri di una legge, poichè la Guardia Nazionale essendo costituita per legge, non può esser trasformata che in virtù di un'altra legge. Il Governo è disposto a presentare questa legge, anzi l'avrebbe già presentata anche in quest'ultimo scorcio di Sessione se avesse avuto la speranza di vederla votata. Ma intanto, dimanda l'onorevole Senatore Gadda, che cosa avverrà? Imperocchè se la spesa cessa di essere obbligatoria pei Comuni, se d'altra parte manca la legge che provveda al modo di supplire a questa spesa, può darsi il caso che la Guardia Nazionale di qualche città importante d'Italia, per esempio quella di Roma, che, sotto il punto di

vista politico, giovi mantenere in vita, questa Guardia Nazionale si trovi abolita di fatto, se non di diritto, per mancanza assoluta di mezzi. Questo mi sembra il concetto dell'onorevole preopinante.

A ciò rispondo che, laddove il Governo giudichi necessario mantenere in servizio attivo la Guardia Nazionale in un dato luogo, è evidente che, essendo approvato questo progetto di legge, se il Comune non vorrà stanziare la spesa, il Governo dovrà incaricarsene nei limiti del necessario, sottoponendo, com'è ben naturale, la cosa al Parlamento. Dico nei limiti del necessario, perchè vi sono molte spese che hanno il carattere di facoltative e che anche nella ipotesi sopra indicata, non sarebbe giusto fossero addossate al Governo. Mi basti citare, per esempio, la spesa usitata in quasi tutti i paesi, quella cioè della banda, la quale certamente non è necessaria alla Guardia Nazionale.

Vengo adesso alla parte più difficile, a quella almeno cui mi è più difficile rispondere. L'onorevole Senatore Cambray-Digny, dichiarò che non darebbe il suo voto a questa legge se non avesse l'assicurazione che il Governo cercherà altrove un cespite veramente efficace perchè i 6 milioni che in tre anni i Comuni e le Provincie perdono, possano essere reintegrati.

L'onorev. Senatore Cambray-Digny, se debbo giudicare da questa sua dichiarazione, non pone molta speranza nella diminuzione delle spese; ne pone poca nell'aumento dei cespiti comunali attualmente esistenti; poca ancora ne pone in quei cespiti nuovi che sono dati dalla presente legge ai Comuni, e nelle disposizioni che tendono ad aumentarne i bilanci.

Potrei dire che è troppo severo l'onorevole Senatore Cambray-Digny. Ma prescindere da questo; voglio però avvertire che quand'anche bastassero, come io spero che bastino, i provvedimenti che sono contenuti in questa legge, e le economie che i Comuni possono fare, per sopperire ai 6 milioni che verranno loro tolti nel corso di tre anni, ciò nondimeno io riconosco l'opportunità e la necessità che il Governo ed il Parlamento si occupino di nuovo delle tasse locali.

E siccome noi avremo nel 1875 ad occuparci inevitabilmente di un subbietto molto a ciò attinente, cioè a dire, del dazio-consumo, per-

chè gli abbuonamenti coi Comuni finiscono il 31 dicembre di quell'anno, così io non ho difficoltà di ripetere e di assicurare all'onorevole Senatore Cambray-Digny, che è nell'intendimento del Ministero di presentare in principio della prossima Sessione un progetto di legge sul dazio-consumo.

Io non posso ora entrare in particolari di questo progetto. Mi limiterò a dire che il mio intendimento sarebbe di coordinare il dazio in tal guisa che sostanzialmente la parte governativa fosse quella sulle bevande, migliorata, regolarizzata, ordinata in modo da rendere allo Stato più di quanto renda oggi questo genere, e di lasciare ai Comuni gli altri cespiti di quel dazio.

Quest'ordinamento, secondo i calcoli e gli studi che ho fatti finora, darebbe un aumento sensibile di prodotti allo Stato, e darebbe anche un aumento ai Comuni superiore ai 6 milioni che oggi loro togliamo.

Non intendo con questo breve cenno di assumere un impegno relativamente al progetto che presenterò, e al modo col quale sarà concepito. L'onorevole Senatore Cambray-Digny è stato Ministro delle Finanze, e sa che queste cose si pensano, si studiano e poi si mettono da parte per tornarvi sopra a studiarle, modificandole fino all'ultimo momento.

Io credo d'aver risposto agli onorevoli preopinanti, secondo gli appunti che ho preso. Se qualche cosa avessi obliato sono pronto ad aggiungere quelle altre maggiori spiegazioni che verranno chieste.

Senatore PEPOLI G., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G., *Relatore.* All'onorevole Senatore De Gori hanno già in parte risposto l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Digny. Aggiungerò soltanto che si tratta non d'interpretare la Relazione dell'onorevole Presidente del Consiglio, che accompagna la proposta di legge, ma che si tratta di interpretare il testo medesimo della legge, che per verità mi pare così chiaro e preciso da non lasciare dubbio alcuno a chi voglia attentamente esaminarlo. E poi, come potremo noi dubitare se il fatto distrugge la argomentazione dell'egregio Senatore, e scioglie ogni equivoco? Le Provincie oggi riscuotono effettivamente i centesimi addizionali tanto sulla proprietà rurale, quanto sulla proprietà fondiaria e, come ho notato nella

Relazione, la provincia di Ferrara spinge anzi questi centesimi fino all'enorme limite di 73 per ogni lira governativa.

All'onorevole Senatore Sineo pare non garbi la proposta dell'Ufficio Centrale, di approvare questa legge e di approvarla nonostante i gravi difetti che l'Ufficio Centrale medesimo ha nella sua Relazione notati. E qui mi permetta l'onorevole Senatore Sineo di osservargli che non bisogna giudicare ed esaminare una questione speciale d'imposta, isolatamente, ma che conviene esaminarla e giudicarla nei suoi rapporti e nelle sue attinenze colla questione generale di finanza. Ed è appunto considerandola e giudicandola nelle sue attinenze e nei suoi rapporti col bilancio dello Stato che l'Ufficio Centrale ha ritenuto essenziale che il Senato dia ad essa un voto favorevole. Noi abbiamo veduto quale perturbazione del credito pubblico abbia avuto luogo perchè l'altro ramo del Parlamento ha respinto una legge di finanza. Ora, questo perturbamento si aumenterebbe grandemente se a sua volta il Senato respingesse una legge d'imposta.

Noi dobbiamo quindi, o Signori, nella nostra coscienza di legislatori esaminare quale sacrificio sia per riescire maggiore per la generalità dei contribuenti, o i due milioni che graveranno il primo anno sulle finanze comunali, o gli effetti sul credito pubblico di quella maggiore perturbazione che sarebbe la naturale conseguenza del nostro rifiuto. È necessario, indispensabile, urgente per rialzare la fiducia che tanto la Camera dei Deputati, quanto il Senato affermino risolutamente coi loro voti il concetto che essi non solo non respingono nuove imposte, ma le invocano per colmare il disavanzo, il quale è il vero nemico non solo dello Stato, ma eziandio dei Municipii, imperocchè se il pareggio dello Stato si potrà alla per fine raggiungere, sia persuaso l'onorevole Sineo che molti ma molti Municipii ritrarranno da questo fatto beneficii molto maggiori dei danni che dalla presente legge possono ad essi derivare. Non dico ciò perchè io approvi le singole parti di questa legge; non disdico certo quello che ho sostenuto nella Relazione; ma molte volte bisogna fare astrazione dalle questioni speciali e preoccuparsi unicamente delle questioni generali di credito pubblico.

L'onorevole Sineo si duole che con questa legge si abolisca indirettamente la Guardia Na-

zionale. A questo suo dubbio ha già risposto l'onorevole Presidente del Consiglio. Non si tratta di abolire la Guardia Nazionale; si tratta semplicemente di togliere alle spese necessarie per mantenerla in attività, il carattere obbligatorio che ha avuto fin qui. Io non ho alcuna ragione in questa discussione di occultare il mio concetto. Se vi è cosa che io approvi in questa legge, si è appunto questa di sgravare i Comuni della spesa obbligatoria per la Guardia Nazionale. Mi permetta l'onorevole Sineo di dirgli che non è il potere esecutivo che vagheggi l'abolizione della Guardia Nazionale: è la coscienza del paese che da alcuni anni invoca la riforma che questa legge alla per fine concreta.

Quando l'impresa nazionale non era per anco compiuta, questa istituzione poteva essere utile ed efficace; oggi, non esito a dichiararlo, ha perduto quel carattere di necessità e di opportunità che ha avuto nei primi anni del nostro risorgimento.

Se i cittadini delle nostre maggiori città nutrono affetto per la Guardia Nazionale, è forza però convenire che è un affetto molto platonico e molto tranquillo, imperocchè ogni volta che è necessario che questo affetto si manifesti e si traduca in atto, la manifestazione riesce pur troppo molto modesta, per non dire molto dubbia. Non dico ciò per contraddire l'onorevole Gadda; riconosco io pure che le condizioni della Guardia Nazionale nella città di Roma, venuta ultima al consorzio nazionale, sono relativamente molto migliori e presentano maggiore vitalità e vigore che nelle altre parti d'Italia.

La Guardia Nazionale nell'attuale suo ordinamento, onorevole Sineo, costituisce non solo un aggravio ai bilanci comunali, ma un vero e permanente aggravio a tutti i cittadini, i quali hanno tanta fiducia nel nostro Governo, hanno tanta fiducia nell'autorità del medesimo, che non veggono nessuna ragione di dover essi vegliare direttamente a scapito dei propri interessi alla sicurezza del paese.

L'onorevole Sineo a buon diritto non crede all'efficacia dell'imposta sulle fotografie; ma egli ha voluto dare a quest'imposta un carattere che per verità io non potrei riconoscerle. Ammetto ch'essa sia una tassa insufficiente, ma non posso ammettere ch'essa abbia un carattere men che morale. Per verità non saprei acconciarmi a questo concetto, perchè non

credo che si possa affermare che le fotografie siano un modo, come pareva accennasse l'onorevole Sineo, di moralizzare il paese.

L'onorevole preopinante conchiude invitando il Senato a respingere questa legge e giustifica la sua proposta invocando l'esempio della Camera dei Deputati che ha, respingendo la legge sull'inefficacia giuridica degli atti non registrati, sconvolto il piano finanziario dell'onorevole Minghetti.

Io per verità non so intendere con quale logica si debba rovesciare un edificio destinato a ricoverare il credito del paese, perchè una sola pietra è caduta!

Detto ciò mi rivolgo all'onorevole Presidente del Consiglio.

Mi affretto a dichiarare, e qui esprimo la mia opinione personale, che non concordo interamente in alcune delle idee da lui svolte intorno alla condizione economica dei Comuni.

L'onorevole Presidente del Consiglio osservò che a torto si afferma da taluni che le tasse accordate dal Parlamento ai Comuni sieno insufficienti ai loro bisogni, imperocchè esse non furono fin qui usufruttate che in alcune regioni e parzialmente. Citò la tassa dei bestiami, che fin qui non fu seriamente applicata che negli antichi Stati Pontifici.

Mi permetta l'onorevole preopinante di spiegargli la ragione perchè le nuove tasse non sono generalmente e complessivamente applicate. Guai a noi se lo fossero! Esse colpiscono tutta indistintamente la ricchezza mobile; quindi è, che se fossero tutte applicate, graviterebbero complessivamente di un peso intollerabile sulla medesima materia imponibile.

Nei paesi dove si applicano le tasse sul bestiame o sul valore locativo, non si impone generalmente la tassa di famiglia, e dove quest'ultima tassa fu applicata, l'imposta che era in vigore sul valore locativo, fu abolita. Non è il modo d'imporre che manca ai Comuni, è la materia imponibile che è insufficiente.

Ed in riguardo a tale proposta ho dopo di richiamare l'attenzione del signor Ministro sopra un fatto che a me par gravissimo.

L'onorevole Digny e l'onorevole Minghetti hanno rammentato come nel 1868 fossero avocati allo Stato i centesimi addizionali della ricchezza mobile, e fossero accordate in compenso ai Comuni altre imposte. Ma mi

permetta l'onorevole Digny e mi consenta l'onorevole Minghetti, di dichiarare che quella mutazione fu una mutazione di forma e non di sostanza, e che la ricchezza mobile fu sottoposta effettivamente a nuovi balzelli.

E qui mi corre obbligo di rammentare come intorno al modo di colpire la ricchezza mobile esistano in Europa due opinioni distinte e fra loro in assoluta opposizione. Alcuni economisti giudicano sia più sano ed efficace consiglio colpirla come in Inghilterra e come in alcuni Stati Germanici direttamente col sistema delle denunzie; altri credono invece che torni più utile e più pratico il colpirla come in Francia, come nel Belgio, col sistema degli indizi, cioè sotto la forma delle tasse mobiliari, personali, patenti, vetture, tasse che esistevano fin anco nell'antico Piemonte. Nel 1868 appunto questa controversia ebbe in Italia una singolare e nuova soluzione: lo Stato riserbò a sè medesimo il diritto di colpire direttamente la ricchezza mobile col sistema delle denunzie, ed accordò ai Comuni di colpirla indirettamente col sistema degli indizii.

E che sono, o Signori, infatti le nuove tasse comunali sul valore locativo, sui bestiami, sul focatico e sulle famiglie, se non le antiche tasse piemontesi, mobiliari, personali, delle patenti, rinnovate con altro nome e sotto altre forme? Quale è la materia imponibile che esse sono destinate a colpire, in fuori che la ricchezza mobile?

E se l'onorevole Ministro delle Finanze diceva con molta opportunità che non bisogna sempre colpire la ricchezza fondiaria e non bisogna sempre attingere al medesimo serbatoio, io dirò che in pari modo non si debba sempre attingere al medesimo serbatoio della ricchezza mobile che è già colpita direttamente nella misura esorbitante del quattordici per cento per conto dello Stato. Per me poco preme se si attinge l'acqua di una sorgente con due secchi invece che con un solo.

Per diminuire il danno che ai contribuenti da questa legge deriva, l'onorevole Presidente del Consiglio, così zelante del bene pubblico, dovrebbe togliere sott'occhio alcuni regolamenti i quali a mio avviso falsificano ed adulterano lo spirito della legge ed aggravano le condizioni dei medesimi. La tassa, per esempio, di famiglia nel concetto del legislatore non era quasi che un corrispettivo del dazio consumo.

Me ne appello all'onorevole Presidente del Consiglio medesimo, il quale nella discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, invocava l'esempio delle provincie Pontificie dove la tassa di famiglia era appunto un corrispettivo del dazio consumo. In Toscana era corrispettivo invece della tassa sul macinato; e questo carattere durante la discussione fu da tutti i Deputati, a qualunque opinione appartenessero, riconosciuto. Ed infatti, o Signori, nei primi Comuni dove fu applicata, essa fu applicata in una misura mite, essa non perdè quell'indole che il doppio voto della Camera dei Deputati e dei Senatori le avevano attribuito. E a conferma di ciò vi citerò un esempio notevolissimo.

Il Comune di Venezia volle portare il massimo della tassa di famiglia a 800 lire. Il Consiglio provinciale si oppose. La questione venne deferita al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato diede pienamente ragione alla Deputazione provinciale, e stabilì che il Comune di Venezia non poteva sorpassare il limite massimo di lire 200, perchè questa tassa non aveva che il carattere dell'antica tassa personale, dell'antico focatico, e che coll'aggravarla soverchiamente si avrebbe avuto il risultato di far emigrare da Venezia moltissimi cittadini, moltissimi contribuenti.

Ora, come avviene onorevole signor Ministro, che ciò che è stato reputato illegale e pericoloso in Venezia si sia invece accordato ad altre città?

Io non voglio sollevare fatti personali, non nominerò quindi nessun Comune; dirò soltanto specialmente che vi sono alcuni Comuni in cui il massimo della tassa di famiglia è stato portato a 1500 e a 1800 lire, e ciò col consenso del Governo.

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se in questo modo la tassa di famiglia abbia conservato quell'indole che egli stesso le riconosceva, quando venne discussa ed approvata dal Parlamento.

Quindi se l'onorevole Ministro vorrà fare cosa savia, se vorrà che le nuove tasse siano generalmente applicate, e che i Municipii possano in quelle trovare un compenso al danno che loro recherà la legge che stiamo discutendo, è necessario che egli riveda i varii regolamenti, e li armonizzi fra loro e colla legge generale. Ed egli può farlo attenendosi stretta-

mente alla legge, la quale stabilisce che i Regolamenti non possano essere promulgati che coll'approvazione del Governo, udito il Consiglio di Stato.

Ed è urgente richiamare tutti alla osservanza della legge, poichè nel modo in cui la tassa di famiglia è stata applicata in alcune Provincie, in alcuni Comuni, essa è veramente un intollerabile duplicato della imposta sulla ricchezza mobile.

Nè questo è il solo errore sancito dai Regolamenti. Un altro errore è quello che concerne l'applicazione della tassa di esercizi e di rivendita. A questo errore neppure ha partecipato il signor Ministro delle Finanze, imperocchè nei suoi discorsi nell'altro ramo del Parlamento, egli mantenne sempre a quella tassa il carattere di una tassa di dazio consumo. E nella sua opinione ardisco dire concorsero tutti gli oratori che presero su questo proposito la parola nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Ora, con i nuovi regolamenti che cosa è succeduto? La tassa di rivendita e di esercizio si è convertita per interpretazione in una vera tassa sulle patenti, e con essa si è giunti a colpire gli Avvocati, i Professori e perfino gli Arcivescovi.

In questo modo quella legge provvida è stata snaturata; e nel modo in cui è applicata ha dato luogo ad una infinità di querele ed ha aggravato sempre più quella ricchezza mobile, la quale, mi si permetta di dirlo, è in Italia aggravata in misura straordinaria, molto più che non lo sia la proprietà fondiaria. Io non insisterò più lungamente su questo argomento, ma era mio debito richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente del Consiglio sopra di esso: a ciò egli cerchi il mezzo di ripararvi, a ciò egli cerchi di temperare la gravità delle imposte che colpiscono la ricchezza mobile in alcuni Comuni, perchè ciò torna a scapito del Governo medesimo, il quale difficilmente può riscuotere direttamente le sue imposte quando le sorgenti della materia imponibile soverchiamente si dissecano.

Prego pure l'onorevole Ministro a voler prendere in considerazione l'altra osservazione che l'Ufficio Centrale sulla domanda dei Commissari di due uffici gli ha rivolto, cioè sulla libertà lasciata alle Provincie di poter usufruttare interamente la lira di sovrainposta con-

cessa ai Comuni, ed anche di potere allargarsi oltre questi confini.

Non mi pare giusto che, mentre il Governo non può colpire la proprietà fondiaria, che con deliberazione, prima della Camera dei Deputati e poscia del Senato, non mi pare giusto, ripeto, che, mentre i Comuni non possono valicare il limite di una lira senza l'approvazione della Deputazione provinciale, le Provincie possano invece, senza freno e senza controllo, imporre la medesima proprietà fondiaria a loro beneplacito, e non solo per coprire le spese obbligatorie, ma anche per quelle spese che sono meramente facoltative.

Io aveva sollevato il dubbio che le Provincie avessero realmente questa facoltà; ma questo dubbio è stato risolto, come ho notato nella Relazione, dal Consiglio di Stato, il quale ha riconosciuto alle Provincie appunto questa sfrenata libertà d'imporre.

Ora, la naturale conseguenza della nuova legge che discutiamo, e che avoca allo Stato i 15 centesimi, sarà appunto di obbligare le Provincie che fin qui non sorpassarono il limite dei 50 centesimi, a sorpassarlo.

Mi pare che prima che ciò sia un fatto compiuto, si debba pensare a provvedervi; imperocchè poi contro i fatti compiuti male si lotta e difficilmente si vince.

Io credo adunque che il Ministro Minghetti, nella saviezza che lo distingue, debba studiare la questione e debba trovar modo di difendere gli interessi dei proprietari fondiarii, onde abbiano anche da questo lato una maggior sicurezza, una maggiore tranquillità.

Il Ministro Minghetti spera che i Comuni restringeranno le loro spese, spera che dicendo ad essi: siate economi, si otterrà qualche buon frutto. Per me i migliori mezzi di conseguire questo risultato non sono già le parole, ma gli esempi.

Lo Stato è il tutore dei Comuni; ebbene, che il tutore dia il buon esempio ai pupilli, e ciò io credo tornerà a tutti molto utile e proficuo.

Io accetto poi con molta soddisfazione la dichiarazione del signor Ministro intorno al dazio di consumo, perchè io pure credo che sul dazio di consumo i Comuni possano avere un compenso molto più equo e giusto che non lo trovino in tutte le imposte finora concesse, perchè, come dissi, esse non sono che un duplicato dell'imposta sulla ricchezza mobile.

Bisogna lasciare ai Comuni molta larghezza nell'imporre sul dazio di consumo, perchè non vi è cosa che vesta un'indole più locale di esso. Una tariffa che non è bene accetta in una città, lo è benissimo in un'altra, e una tassa che poco frutta in un Comune, frutta moltissimo in un altro.

Quanto a me poi personalmente questa legge ha un gran pregio, e qui mi accordò col Presidente del Consiglio. Essa ha posto un limite a certe spese, le quali non avevano veramente carattere municipale, e per citarne alcuni esempi, rammenterò che sono diventati ora quasi di moda i congressi i quali più che alla scienza servono sovente alle soddisfazioni personali, ed i centenari che servono più a divertire i viventi che ad onorare gli estinti.

L'onorevole Ministro ponendo un limite a questa generosità intercomunale e interprovinciale, ha reso un grande servizio alle Amministrazioni locali, e non è certo meno utile provvedimento quello che obbliga i Municipi a non valicare a scapito dei contribuenti fondiarii le spese obbligatorie. Sotto la bandiera delle spese obbligatorie oggi pur troppo si fanno passare moltissime spese che non hanno veramente l'indole obbligatoria, con gravissimo danno e nocumento dei contribuenti. Io dichiaro poi, e ciò a nome di tutti i membri dell'Ufficio Centrale, che noi siamo riconoscenti all'onorevole Ministro delle dichiarazioni fatte, e che nonostante le opposizioni di alcuni Senatori, noi crediamo utile di insistere presso il Senato perchè voti questa legge, e ciò non tanto per considerazioni speciali di ordine finanziario, quanto per considerazioni generali di ordine economico.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ringrazio l'onorevole Relatore della Commissione dell'appoggio che mi ha dato. Egli però ha sollevato alcune questioni gravissime che in questo momento io non oserei approfondire.

Certo che quando il Consiglio di Stato trovò che non vi era un limite per i centesimi addizionali speciali delle Provincie, ciò fu perfettamente conforme allo spirito e alla lettera della legge. Ma questa facoltà illimitata delle Provincie è giusta, è conveniente? L'interpretazione data alla tassa di rivendita e di esercizio, come se fosse vera tassa di professione e di patente è la migliore? Infine l'indole della tassa sul va-

lore locativo, di quella del fuocatico e di famiglia sono piuttosto un succedaneo di dazio consumo, ovvero sono un modo di accrescere indirettamente i pesi della tassa di ricchezza mobile? Sono questioni tutte queste gravissime che non mi pare sia ora il momento opportuno di risolvere.

Osserverò solamente che i Comuni hanno facoltà di valersi di tutte queste tasse, non obbligo d'imporle tutte contemporaneamente, anche se trattasi di oltrepassare il limite normale dei centesimi addizionali. Difatti, la legge dice che la relativa autorizzazione non sarà concessa se non quando i Comuni abbiano messo una almeno delle tre tasse di valore locativo, di fuocatico e di famiglia.

Mi auguro poi che le parole dell'onorevole Senatore Pepoli e i suoi consigli di severità amministrativa valgano tanto per i tutelati quanto per i tutori; così per il Governo, come per le Provincie e per i Comuni, che certamente non meritano minore ammonimento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1875 cessa di avere effetto la disposizione dell'art. 14 dell'allegato O della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

È aperta la discussione sull'art. 1°.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le spese facoltative dei Comuni, delle Provincie e dei consorzi loro debbono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

(Approvato.)

Art. 3.

L'aumento dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria, oltre il limite massimo fissato dalla legge, e salva la disposizione dell'alinea dell'articolo 15, allegato O della legge 11 agosto 1870, n. 5784, non sarà concesso ai Comuni dalla deputazione provinciale, se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pub-

blicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.

Trattandosi di spese obbligatorie la deputazione provinciale non concederà il detto aumento, se non è tenuto nei limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge.  
(Approvato.)

Art. 4.

Ogni deliberazione dei Consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500, deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, né variare il contratto, senza consultare di nuovo il Consiglio.

(Approvato.)

Art. 5.

I bilanci comunali e ogni deliberazione dei Consigli comunali che aumenti l'imposta, non potranno mai essere resi esecutori a sensi dell'articolo 133 e dell'articolo 134 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, se non venti giorni dopo la loro presentazione al Prefetto o al Sottoprefetto.

(Approvato.)

Art. 6.

Il N. 2 dell'art. 139 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è modificato come segue:

2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo dei contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette, imposte al Comune.

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventi esecutoria.

La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Senatore PEPOLI G., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G., *Relatore*. Mi è sfuggito l'art. 3, in occasione del cui esame io dovevo rendere conto al Senato di una petizione stata inviata all'Ufficio Centrale in nome della città di Venezia.

La città di Venezia si rassegna alla cessione dei 15 centesimi, solamente si duole che si

sieno volute limitare le spese facoltative, cioè che si sia voluto mettere un limite a queste spese in relazione ai centesimi addizionali.

L'Ufficio Centrale ha già accolto in parte questa petizione poichè ha, nella sua Relazione, chiamata l'attenzione del signor Ministro appunto sopra quest'argomento.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola rileggo l'articolo 6 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 7.

La facoltà concessa ai Comuni dalla seconda parte dell'articolo 192 della legge 20 marzo 1865, N. 2248, di ricorrere ai Prefetti contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino l'imposta è accordata, quando i Comuni ricorrenti insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette imposte alle Province, o siano in numero non minore di dieci.

(Approvato.)

Art. 8.

Dal 1 gennaio 1875 cessa di essere obbligatoria nei Comuni la spesa della Guardia nazionale.

Con altra legge sarà provveduto al riordinamento della milizia comunale a carico del Governo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per associarmi alle belle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pepoli contro l'enorme peso onde erano gravati i contribuenti per il mantenimento della Guardia Nazionale.

O Signori, quando si parla di Guardia Nazionale si ricorre sempre allo Statuto, ma importa l'avvertire che la Guardia Nazionale, come è oggi ordinata, è una esagerazione di quella modesta istituzione la quale fu stabilita dallo Statuto. Lo Statuto nell'articolo 76 dice semplicemente: « È istituita una milizia comunale sopra basi fissate dalla legge. » Ciò non pertanto si è fatto della Guardia Nazionale un secondo esercito; e siccome gli amori esagerati non durano, egli è per questo che oggi giorno i cittadini hanno per la Guardia Nazionale appena quell'amore platonico a cui accennava l'onorevole Senatore Pepoli. È perciò che io con

tutto l'animo fo plauso alla disposizione di quest'articolo 8 che ha per iscopo di sgravare i Comuni dall'enorme ed insopportabile spesa della Guardia Nazionale, e di ricondurre questa istituzione nei suoi veri e naturali confini.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io non ho ripresa la parola nella discussione generale, quantunque il mio discorso fosse stato singolarmente frainteso, e mi sembrasse facile di confutare le obiezioni che m'erano state opposte. Ho preferito di risparmiare del tempo al Senato. Ma dal momento che l'onorevole Relatore e l'onorevole Senatore Chiesi insistono in un modo poco favorevole all'istituzione della Guardia nazionale, io debbo dire intero il mio pensiero. Io credo che accade dell'istituzione della Guardia nazionale ciò che accade a tutte le parti indistintamente degli ordini costituzionali. Il loro prestigio non si mantiene fuorchè con una fedele e rigorosa osservanza.

La Guardia nazionale non sarebbe caduta in discredito se il Governo se ne fosse occupato.

Si versa il disfavore sulla Guardia nazionale, come si versa sui Giurati: Ciascuno può sparlare liberamente; il Procuratore del Re non ne prende la difesa; nessuno correrà rischio di avere favori od onori minori perchè avrà censurate aspramente quelle due istituzioni.

Eppure io le credo entrambe ugualmente necessarie al complemento dei nostri ordini costituzionali.

Oggi s'intaccano i giurati e la Guardia nazionale: domani verrà il turno di altre istituzioni; e così viene minacciata ogni parte del nostro diritto pubblico.

Ho sentito con piacere il giusto encomio dato dall'onor. Gadda alla benemerita Guardia nazionale di Roma. Valgano le sue parole d'incoraggiamento a quei generosi che hanno saputo così ben costituirla ed ordinarla. Persistano nella loro nobile missione.

Ma non è soltanto a Roma che dobbiamo favorire lo sviluppo di quella preziosa istituzione. Essa è dappertutto il più sicuro pegno di quiete e di pace interna.

Gli urti tra il Governo e la popolazione bisogna evitarli, il più che sia possibile, in ogni parte del Regno, e si possono certo evitare dando alla Guardia nazionale tutta l'ingerenza che deve avere.

Se poi l'onorevole Prefetto di Roma dovrà contentarsi di quella specie di Guardia Nazionale che sarà quasi per carità alimentata dal Governo, privata persino del fregio della banda musicale, eh! io temo che le sue speranze siano per essere deluse. Egli non avrà più Guardia Nazionale, e sarà una disgrazia per Roma e per l'Italia.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io non mi accontento certo di quanto dice l'onorevole Senatore Sineo, perchè a quanto mi pare egli non ha ben inteso il mio pensiero, e nemmeno le parole dell'onorevole Ministro. Nella risposta che mi ha favorito l'onorevole Ministro, si accennò alla spesa da sostenersi per la Guardia Nazionale piuttosto da un bilancio che da un altro, non si è parlato dell'importanza della spesa.

La Guardia nazionale è una istituzione come sta nella legge, e deve essere mantenuta colla spesa necessaria in quei luoghi in cui funziona.

Non è in questa legge che poteva essere abolita; e non so come l'onorevole Sineo creda che sia un abolirla il portare la spesa a carico del Governo.

Da questo fatto dovrebbe ricevere maggior vigore ed una consistenza maggiore, perchè la toglie alle eventualità dei bilanci comunali.

E questo lo si fa perchè è in vista il riordinamento della Guardia nazionale, il quale, certamente, modificherà in meglio questa istituzione, tenendo conto dei bisogni cittadini.

Ma non voglio trattenere il Senato di più intorno a questa discussione, non essendo questo il luogo di parlare del riordinamento definitivo. Si tratta oggi solo di provvedere ad una situazione transitoria. L'onorevole Sineo non doveva interpretarmi diversamente.

Senatore SINEO. Domando la parola.

Protesto che non ho voluto fare nessun rimprovero al Prefetto di Roma, se egli avesse sentito (credo che non fosse presente) i discorsi dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Senatore Chiesi forse avrebbe capito il senso delle mie parole, che non erano di rimprovero a lui.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto nuovamente di parlare, perchè non sia data alle parole da me

profferite un'interpretazione diversa dal mio concetto.

Non fu, nè poteva essere mio pensiero di recare offesa alla Guardia Nazionale, nè di negare i servigi patriottici che in alcune Province e in momenti difficili la Guardia Nazionale ha reso alla santa causa della libertà e dell'ordine pubblico.

Questo solo volli dire e dissi, e lo mantengo, che la Guardia Nazionale, quale è ordinata presentemente; è un'esagerazione di quella modesta istituzione che fu stabilita dallo Statuto.

Per non abusare della pazienza del Senato mi limito a questa dichiarazione, la quale basterà, io spero, a dissipare qualunque equivoco sul senso delle mie parole.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, rileggo l'art. 8 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 9.

I Comuni avranno la facoltà di tassare con applicazione di bolli le fotografie che sono messe in vendita. Detti bolli saranno gradualmente da 5 a 50 centesimi.

(Approvato.)

Art. 10.

I Comuni avranno facoltà d'imporre una tassa sopra le insegne e qualsiasi forma d'avvisi o indirizzi relativi all'esercizio di professioni, industrie e commerci.

La tassa potrà essere stabilita da 5 a 50 centesimi per ogni lettera scritta nell'insegna, e da cent. 10 a lire 1 per ogni altro segno, fregio, stemma o emblema.

La tassa potrà essere del doppio per le insegne scritte in lingua straniera.

(Approvato.)

Art. 11.

Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme principali a seguirsi per l'applicazione delle tasse di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.

I regolamenti comunali dovranno uniformarsi alle prescrizioni che saranno date dal Decreto sopraccennato e dovranno essere approvati dalla Deputazione provinciale.

(Approvato.)

Art. 12.

I Comuni terranno gli atti dello stato civile in registri stampati con moduli che saranno stabiliti con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto il Regno.

(Approvato.)

Art. 13.

L'avocazione allo Stato dei 15 centesimi sui fabbricati di cui all'articolo 1, sarà fatta in tre anni, a partire dal 1 gennaio 1875 e per una terza parte in ciascun anno.

(Approvato.)

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Io desidero che sia preso atto della dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro delle Finanze circa il senso dell'art. 10. È necessario che sia con qualche solennità ben accertato che l'articolo 10 non sarà applicato secondo il suo senso letterale; perchè, secondo il senso letterale, non vi è dubbio che tutti gli avvisi ancorchè non messi sulle pareti sono tassabili. Dacchè però il Ministro non ha quell'intenzione, e ciò sia per risultare dalla discussione del Senato, spero che gli agenti municipali non si mostreranno più rigorosi di lui.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ripeto chiaramente che io non ho mai pensato che potessero gli agenti recarsi, per esempio, alla Posta e riscontrare gli avvisi, le circolari, gli stampati e simili che un negoziante od altra persona spedisce o dirama, abbiano o non abbiano pagato la tassa, ma che il disposto dell'art. 10 si riferisce unicamente ai segni esteriori, alle insegne, agli emblemi, agli stemmi, insomma a ciò che serve di mostra pubblica.

PRESIDENTE. Di questa dichiarazione sarà tenuta espressa memoria nel verbale.

**Discussione del progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete e di Mantova della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.**

(Vedi Atti del Senato N. 74.)

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'estensione alle provincie Venete e di Mantova della legge 20 marzo 1865 sulla sanità pubblica.

Invito gli onorevoli Senatori Michiel, Pepoli Carlo, Manzoni, Maggiorani e Forcellì compo-

nenti l'Ufficio Centrale, a prendere il loro posto.

Si dà lettura del progetto.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(*Vedi infra.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La legge 20 marzo 1865, N. 2248 (All. C), sulla sanità pubblica è estesa alle Province della Venezia e di Mantova.

Se non si fanno osservazioni, metterò ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

Le attribuzioni che dalla suddetta legge sono conferite ai Sotto-Prefetti ed ai Consigli sanitari di circondario, saranno esercitate nelle provincie della Venezia e di Mantova, dai Commissari distrettuali e dai Consigli sanitari di distretto.

(Approvato.)

Art. 3.

Nei capoluoghi di distretto, il Consiglio sanitario sarà costituito dal Commissario distrettuale, in qualità di Presidente, da un Vice-Presidente, dal Procuratore del Re, laddove segga un tribunale, e in difetto, dal Pretore, e da tre Consiglieri, fra i quali un dottore in medicina o chirurgia ed un farmacista.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. L'articolo dice *dottore in medicina o chirurgia*. Io credo che questa particella disgiuntiva possa ingenerare confusione. In Italia non vi sono più medici che non siano chirurghi.

Senatore TORELLI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI, *Relatore*. Io non potrei associarmi all'onorevole Maggioreani nell'idea di voler fare il cambiamento che suggerisce.

È verissimo che nel Lombardo-Veneto non si ammettevano già da tempo semplici dottori e semplici chirurghi sicchè è inutile la distinzione; ma quella legge non è di sì antica data che ancora non possano esistere persone che non hanno che l'una e l'altra qualifica.

Non saprei dire a quale anno rimonti, ma certo dopo il 1825; e certo poi si è che vi sono tuttora professionisti che sono semplicemente dottori o semplicemente chirurghi. Saranno vecchi, non verranno assunti, ma basta che esistano perchè la locuzione sia esatta ed io prego il Senato ad accogliere l'articolo quale è redatto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti.

(*Vedi sopra.*)

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 4.

Nel termine di quattro mesi dalla promulgazione della presente legge, sarà pubblicato, nelle provincie Venete e di Mantova e in tutte le altre del Regno, il Regolamento sanitario approvato con Regio Decreto 8 giugno 1865, N. 2322, con le modificazioni che, sentito il Consiglio di Stato, si riconosceranno necessarie.

(Approvato.)

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore col 1 del mese di agosto 1874, e da quel giorno rimarranno abrogate le leggi e disposizioni anteriori in materia di pubblica sanità e cesseranno gli Uffizii correlativi.

(Approvato.)

La legge sarà votata a squittinio segreto.

Si procede allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione:

Maggiore spesa per soddisfare le varie imprese di escavazione dei Porti del Regno dei lavori eseguiti a tutto il 1873:

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	8

(Il Senato adotta.)

Approvazione di alcuni contratti di vendita di permuta di beni demaniali:

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	72
Contrari . . . . .	4

(Il Senato adotta.)

Estensione ai Comuni dell'Umbria della facoltà del rateale pagamento del loro debito per arretrati della tassa detta dei 350 mila scudi:

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	3

(Il Senato adotta.)

Variazioni nel ripartimento fissato con leggi speciali circa stanziamenti annuali di spese straordinarie militari :

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	6

(Il Senato adotta.)

Maggiori spese ai residui 1873 e retro inseriti nel Bilancio 1874 :

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	5

(Il Senato adotta.)

Obbligo ai Comuni di rimboschire ed alienare i beni incolti di loro proprietà :

Votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	6

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno per domani sarà il seguente :

Se il Senato non fa osservazioni, si comincerà la seduta esattamente alle 2, riunendosi in Comitato segreto all'oggetto di provvedere ad affari interni. Io credo che la riunione in Comitato non andrà molto in lungo, per cui si potrà tenere seduta pubblica alle ore 3, per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).